

COMUNE DI SENIS
PROVINCIA DI ORISTANO

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del

Nucleo di Valutazione

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. n. 107 del 23.10.06

Indice

<i>ARTICOLO 1</i>	3
NUCLEO DI VALUTAZIONE	3
<i>ARTICOLO 2</i>	3
COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	3
<i>ARTICOLO 3</i>	4
FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	4
<i>ARTICOLO 4</i>	4
CONTROLLO DI GESTIONE	4
<i>ARTICOLO 5</i>	5
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	5
<i>ARTICOLO 6</i>	5
VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI	5
<i>ARTICOLO 7</i>	6
VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	6
<i>ARTICOLO 8</i>	6
NORME DI RINVIO	6

Articolo 1
NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. E' istituito, ai sensi di legge¹ e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali (Area della Dirigenza e dipendenti), il Nucleo di valutazione, con il compito di effettuare, secondo gli indirizzi espressi dal Sindaco e dalla Giunta Comunale la rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati ai Responsabili dei Servizi, anche in merito ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate;

Articolo 2
COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 -TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

Articolo 147

Tipologia dei controlli interni

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

-
1. Il nucleo di valutazione è composto da:
 2. - il Segretario o Direttore Generale;

- un componente esterno, esperto in gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento al controllo di gestione ed alla valutazione dei risultati;
 3. Il Nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta Comunale.
 4. Il Nucleo di Valutazione rimane in carica per il periodo individuato nella deliberazione di nomina che non può essere comunque superiore al periodo di mandato del Sindaco. Alla scadenza del periodo tutti i membri possono essere riconfermati. Il Nucleo rimane comunque in carica fino all'eventuale nomina di nuovi componenti, ovvero fino all'eventuale adozione dei provvedimenti di conferma.

Articolo 3
FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, il Nucleo di valutazione:
 - a) Definisce la metodologia di valutazione delle posizioni, la metodologia di valutazione di risultato e propone le eventuali modifiche conseguenti alle evoluzioni organizzative e/o normative intervenute.
 - b) Propone la pesatura degli obiettivi alla Giunta Comunale, a cui compete l'approvazione, in coerenza con il valore strategico dalla stessa conferito agli obiettivi ; definisce, altresì, congiuntamente con i responsabili dei servizi, gli indicatori per la misurazione degli obiettivi.
 - c) Effettua, con i criteri individuati nella metodologia di valutazione, la valutazione dell'attività e dei risultati ottenuti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente.
 - d) Fornisce a richiesta le attività necessarie per l'espletamento delle procedure di progressione economica.

Articolo 4
CONTROLLO DI GESTIONE

-
1. Per poter svolgere le proprie funzioni, il Nucleo di Valutazione utilizza le elaborazioni e rilevazioni dei risultati che confluiscono nel Settore Servizi Finanziari.

Articolo 5
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione procede all'esame di quanto all'articolo 3 sulla base di un processo operativo le cui fasi sono:
- a) *ricevimento del mandato*: il Sindaco e la Giunta definiscono annualmente quanto oggetto dell'esame da parte del Nucleo di valutazione;
 - b) *identificazione degli obiettivi dell'Ente*: il Nucleo di valutazione, effettua l'esame della gestione dell'Ente in relazione agli obiettivi risultanti dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio, dal Piano Esecutivo di Gestione e da ogni altro eventuale documento di programmazione gestionale.
 - c) *svolgimento dell'attività di valutazione*: il Settore Servizi Finanziari svolge le attività tese a raccogliere i dati relativi agli indicatori prescelti utilizzando le metodologie più adeguate allo scopo. Sulla base dei rapporti periodici presentati, il Nucleo di valutazione effettua, previo eventuale confronto ed esame congiunto con i Responsabili dei servizi interessati, la valutazione dei risultati. In riferimento ad ogni struttura di vertice dell'Ente, il Nucleo di valutazione può identificare, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione. Annualmente, il Nucleo di valutazione può formulare le opportune richieste al Settore Servizi Finanziari per l'adeguamento e l'individuazione degli indicatori che, a seconda dell'attività o del servizio posto sotto osservazione, possano risultare più utili alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia o dell'impatto sui bisogni;
 - d) *formulazione e presentazione di relazioni al Sindaco e alla Giunta*: l'attività del Nucleo di Valutazione si esplicita in una relazione a cadenza annuale, la quale può contenere una serie di suggerimenti tesi al miglioramento dei sistemi di valutazione ed allo sviluppo dell'Ente.

Articolo 6
VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI

-
1. La valutazione della posizione di responsabilità di servizio è effettuata attraverso apposita metodologia dapprima concertata con le Organizzazioni Sindacali e successivamente approvata con delibera di Giunta .
 2. La valutazione sarà successivamente effettuata ogni qualvolta intervengono modifiche organizzative alla struttura tali da prefigurare variazioni dei diversi ruoli organizzativi.
 3. La valutazione è contenuta nel provvedimento del Sindaco di nomina del Responsabile dei Servizi.

Articolo 7

VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il Nucleo di Valutazione, valuta il risultato dell'attività dei Responsabili dei Servizi e trasmette la propria valutazione al Sindaco per l'adozione di provvedimenti conseguenti, così come specificato dal relativo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La valutazione formulata dal Nucleo è comunicata dal Presidente ad ogni Responsabile del Servizio che potrà addurre controdeduzioni scritte e documentate, entro il termine di 10 giorni dalla data della comunicazione. Sentito il parere ulteriore del Nucleo sulle osservazioni eventualmente presentate, il Sindaco provvede ad emettere il proprio decreto di valutazione che contiene la misura dell'indennità di risultato da corrispondere.

Articolo 8

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.